

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 29

a iniziativa del Consigliere Nobili

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge interviene sulla l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, con l'obiettivo di rafforzare l'equilibrio ambientale, innalzare le condizioni di sicurezza pubblica connesse all'esercizio dell'attività venatoria, assicurare una più efficace tutela della fruizione del territorio e della salute umana.

1. Sintesi della proposta

La proposta di legge interviene sulla disciplina regionale dell'attività venatoria (l.r. 7/1995) con l'obiettivo di ridurre i fattori di rischio per la sicurezza delle persone e prevenire conflitti con le attività ricreative, turistiche e agricole sul territorio, nonché salvaguardare la salute umana dai rischi di peste suina e tutelare gli uccelli destinati ai richiami vivi, essendoci numerose valide alternative alla cattura di uccelli per la cessione ai fini del richiamo.

In sintesi, le principali innovazioni riguardano:

- riduzione dal 15% al 5% del limite previsto dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 7/1995;
- prelievo venatorio degli ungulati consentito esclusivamente in forma della girata e selettiva sulla base delle linee guida ISPRA e previo parere dell'Ofr (Osservatorio faunistico regionale);
- divieto, su tutto il territorio regionale, di cattura, allevamento, detenzione, utilizzo e cessione di uccelli vivi come richiami nell'esercizio dell'attività venatoria;
- rafforzamento delle distanze di sicurezza e dei divieti di caccia in prossimità di specifiche strutture e lungo itinerari e percorsi escursionistici; introduzione del divieto in condizioni di scarsa visibilità (nebbia o visibilità inferiore a 200 m);
- introduzione di un apparato sanzionatorio specifico per la violazione del divieto sui richiami vivi e definizione di un regime transitorio per i soggetti già detentori di uccelli vivi;
- disposizioni finali di adeguamento degli atti amministrativi e abrogazioni mirate, con clausola di invarianza finanziaria.

2. Contesto e finalità

La l.r. 7/1995 rappresenta la cornice regionale per l'attuazione della disciplina nazionale in materia di tutela della fauna selvatica e attività venatoria. Negli anni, l'evoluzione del quadro europeo e nazionale (in particolare in materia di conservazione degli uccelli selvatici e di gestione faunistico-venatoria) ha rafforzato l'esigenza di assicurare coerenza, proporzionalità e controllabilità delle misure regionali.

La proposta di legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- rafforzare la tutela della fauna selvatica e il rispetto del principio di precauzione nelle attività che incidono sugli ecosistemi;
- incrementare la sicurezza delle persone, anche in relazione alla crescente fruizione del territorio (escursionismo, ciclovie, cammini, attività didattiche e agrituristiche);
- migliorare la tracciabilità e la verificabilità delle pratiche venatorie, riducendo margini di elusione e ambiguità applicative;

- promuovere una gestione degli ungulati basata su criteri tecnico-scientifici, coordinata con l'Osservatorio faunistico regionale.

### 3. Quadro normativo essenziale

Il quadro di riferimento della proposta può essere sintetizzato nei seguenti livelli:

1. normativa europea sulla conservazione della natura, con specifico riferimento alla tutela degli uccelli selvatici e alla gestione degli habitat;
2. normativa nazionale in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria;
3. normativa regionale (l.r. 7/1995) e relativi atti attuativi, compresi piani faunistici e regolamenti.

La proposta si colloca all'interno di tali coordinate, valorizzando l'autonomia regionale nel definire misure di maggior tutela, in particolare su profili di sicurezza, benessere animale e compatibilità con la fruizione del territorio.

### 4. Contenuto della proposta - analisi articolo per articolo

#### Articolo 1 - Modifica all'articolo 13 (riduzione del limite percentuale)

La modifica sostituisce il limite «non superiori al 15 per cento» con «non superiori al 5 per cento» al comma 2 dell'articolo 13. La finalità è ridurre la quota massima consentita dalla disposizione, restringendo l'estensione del fenomeno regolato dal comma in questione e orientando l'assetto complessivo verso criteri più cautelativi e controllabili.

L'intervento mira inoltre a rendere più uniforme la disciplina con le esigenze di tutela ambientale e con la crescente domanda di fruizione non venatoria del territorio.

#### Articolo 2 - Modifica all'articolo 27 bis (ungulati: solo prelievo selettivo)

La disposizione sostituisce il comma 5 dell'articolo 27 bis prevedendo che il prelievo venatorio degli ungulati sia consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'Ofr.

L'obiettivo è ricondurre la gestione degli ungulati a un modello tecnico-scientifico, fondato su criteri di selezione e su un ruolo rafforzato dell'Osservatorio faunistico regionale, al fine di migliorare efficacia gestionale, monitoraggio e sicurezza.

#### Articolo 3 - Modifiche all'articolo 32 (divieto richiami vivi)

La modifica introduce un divieto generalizzato di cattura, allevamento, detenzione e utilizzo di uccelli vivi quali richiami nell'attività venatoria, estendendo il divieto anche alla cessione, a qualsiasi titolo, degli stessi uccelli per le medesime finalità.

La finalità è duplice: (i) prevenire pratiche potenzialmente lesive del benessere animale e (ii) limitare canali di detenzione e circolazione di fauna viva con rischi sanitari e di elusione dei controlli.

#### Articolo 4 - Modifiche all'articolo 39 (distanze e divieti di caccia)

L'articolo interviene su più lettere del comma 1 dell'articolo 39, rafforzando distanze minime e divieti. In particolare:

- incremento delle distanze in prossimità di determinate opere e luoghi, secondo le lettere e), f), l);
- estensione del divieto in presenza di nebbia o quando non sia garantita una visibilità di almeno 200 metri (lettera m);
- introduzione di un divieto specifico a meno di 500 metri da strutture e attività che implicano presenza di persone e animali (canili, gattili, maneggi per ippoterapia, fattorie didattiche, agrinidi, agriturismi e bed and breakfast in campagna, oltre a coltivazioni biologiche e sperimentali) (nuova lettera oo);
- introduzione del divieto a meno di 150 metri, da ambo i lati, lungo cammini e itinerari religiosi regionali, ciclovie, sentieri Cai segnalati e percorsi della Rete escursionistica marchigiana (RESM) (nuova lettera pp).

L'intervento risponde alle esigenze di sicurezza pubblica e di riduzione del rischio in contesti di elevata fruizione del territorio.

#### Articolo 5 - Sanzioni

È introdotto un apparato sanzionatorio specifico per la violazione del divieto di cui all'articolo 32, commi 1 e 1 bis. Sono previste: (i) sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.500 euro; (ii) sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia da sei mesi a un anno; (iii) confisca degli animali e delle attrezzature utilizzate.

Le sanzioni sono finalizzate a garantire l'effettività al divieto e a disincentivare condotte che rendono difficoltosa l'azione di controllo.

#### Articolo 6 - Disposizioni transitorie

Sono previste disposizioni transitorie per i soggetti che detengono uccelli vivi alla data di entrata in vigore della legge: obbligo di comunicazione entro 30 giorni alla struttura regionale competente; affidamento degli uccelli da parte della Provincia secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale a centri di recupero fauna selvatica o strutture autorizzate, oppure reimmissione in natura se possibile.

Qualora affidamento o reimmissione non siano possibili per motivi sanitari o etologici, è consentita la detenzione fino al decesso dell'animale nel rispetto del benessere animale.

#### Articoli 7, 8 e 9 - Adeguamenti, abrogazioni e invarianza finanziaria

La Giunta regionale è chiamata ad adeguare regolamenti e atti amministrativi entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Sono inoltre previste abrogazioni puntuali (articolo 23 e comma 6 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995) e una clausola di invarianza finanziaria.

#### 5. Profili applicativi e ricadute attese

Sotto il profilo applicativo, la proposta richiede un coordinamento tra struttura regionale competente, Province, organi di vigilanza e Osservatorio faunistico regionale. Le ricadute attese possono essere sintetizzate come segue:

- maggiore tutela della fauna e riduzione di pratiche con impatti negativi sul benessere animale (richiami vivi);
- riduzione del rischio per la sicurezza in aree di fruizione turistico-ricreativa e lungo la rete sentieristica e ciclabile;
- migliore governabilità della gestione degli ungulati, con criteri selettivi e supporto tecnico-scientifico dell'Ofr;
- maggior certezza del diritto per gli operatori e per gli organi di controllo grazie a divieti e distanze più chiari.

#### 6. Invarianza finanziaria

La proposta prevede espressamente che dall'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività amministrative e di controllo sono ricondotte alle competenze e alle strutture già operanti, mentre le disposizioni transitorie prevedono modalità attuative da definire con atti della Giunta regionale nell'ambito delle risorse disponibili.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(articolo 84 del Regolamento interno)

**Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria**

<p><b>CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA</b></p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>	<p>La proposta di legge ha l'obiettivo di rafforzare la tutela della fauna e dell'equilibrio ambientale, incrementare le condizioni di sicurezza pubblica connesse all'esercizio dell'attività venatoria e assicurare una più efficace tutela della fruizione del territorio, in particolare lungo percorsi escursionistici, cammini, itinerari religiosi e ciclovie, nonché in prossimità di strutture e attività che svolgono funzioni sociali, educative, turistico-ricettive e di protezione animale, nonché di tutelare la salute umana.</p>
---	---